Azienda Unità Sanitaria Locale Carbonia

X 6/92

Deliberazione 3251

del

16 MAR. 2001

Oggetto: Liquidazione/pagamento indennizzo quote abbattimento capi ovi/caprini colpiti da febbre catarrale. Allevatore Sig. Saba Antonio

Il Direttore Generale

acquisita

la legge 218/1998 unitamente alla nota 40168 del 15 Novembre 2000 dell'Assessorato all'Igiene e Sanità per gli indennizzi correlati all'abbattimento dei capi ovi/caprini colpiti da febbre catarrale

atteso

che l'Amministrazione Comunale di Villamassargia ha regolarmente emesso l'ordinanza di abbattimento n°26/2000 per i capi ovi-caprini di proprietà del Sig.Saba Antonio, codice fiscale SBA NTN 50R30 L968G, codice azienda IT094CA036

considerato

che il Servizio Veterinario ha provveduto a verificare la determinazione n° 357/2001 per complessive lire 5.176.080 pari al 60% dell'importo dovuto a favore del Sig.Saba Antonio, codice fiscale SBA NTN 50R30 L968G, codice azienda IT094CA036, in quanto coerente con le normative vigenti

recepito

il Decreto nº 2045/2000 dell'Assessorato all'Igiene e Sanità per i finanziamenti relativi alle indennità di liquidazione/pagamento per l'abbattimento dei capi ovi/caprini colpiti da febbre catarrale

sentito

il Direttore Amministrativo unitamente al Direttore Sanitario



Azienda Unità Sanitaria Locale 7 Carbonia

DELIBERA

- > Acquisire agli atti aziendali copia dell'ordinanza municipale n°26/2000, unitamente a copia della determinazione municipale n°357/2001
- ➤ Confermare la liquidazione di lire 5.176.080 pari al 60% dell'importo dovuto a favore dell'Allevatore Sig.Saba Antonio codice fiscale SBA NTN 50R30 L968G, codice azienda IT094CA036
- ➤ **Demandare** al Capo Servizio Bilancio/Contabilità di provvedere al pagamento dell'importo sopra determinato mediante emissione Assegno Circolare non trasferibile
- ➤ Determinare che l'importo di lire liquidato/pagato venga imputato sul codice 440709 del vigente piano dei conti aziendali denominato "Fondo indennizzo abbattimento capi ovi/caprini colpiti da febbre catarrale".

AND CONTINUES

ADD (

Al Direttore Generale

TO TELLOW

Azienda Unità Sanitaria Locale Carbonia

Si attesta che la deliberazione n° 1251 /2001 risulta affissa all'albo legale aziendale, per dieci giorni, a decorrere

dal 19 MAR. 2001

al 2.8 MAR. 2001

Il Responsabile Affari Generali

Il Responsabile del procedimento

Carta POOLQ

COMUNE DI VILLAMASSARGIA PROVINCIA DI CAGLIARI Ufficio di Polizia Municipale

Prot.N°7859/00 DEL 22/09/2000

ORDINANZA N°26/00

IL SINDACO

Vista la comunicazione del Servizio Veterinario della Azienda U.S.L. N°2749 del 22/09/2000 _che segnala la presenza di sintomatologia clinica riferibile alla febbre catarrale degli ovini (blue tongue) e/o esito positivo agli esami sierologici relativi alla stessa malattia nell'allevamento di proprietà dei sigg:

SABA ANTONIO NATO A VILLAMASSARGIA IL 30/10/1950, IVI RESIDENTE NELLA VIA S.ANTIOCO N°2 CODICE AZIENDALE-IT094CA036, TITOLARE DI AZIENDA IN LOC..ASTIA E SPAINADROXIU;

MELIS SANDRO NATO A VILLAMASSARGIA IL 08/09/1962, IVI RESIDENTE NELLA VIA SICILIA s.n.; CODICE AZIENDALE-ITO94CA036-TITOLARE DI AZIENDA IN LOC.ASTIA E SPAINADROXIU;

TOLA FRANCESCA NATA A VILLAMASSARGIA 07/10/1950, IVI RESIDENTE NELLA VIA XXV APRILE, CODICE AZIENDALE-IT094CA036-TITOLARE DI AZIENDA IN LOC.ASTIA E SPAINADROXIU;

SECCI LUIGI NATO A VILLAMASSARGIA 29/07/1929, IVI RESIDENTE NELLA VIA S.ANTIOCO N°27, CODICE AZIENDA-IT094CA044-TITOLARE DI AZIENDA IN LOC.TALLAROGA;

SECCI LILIANA NATA A VILLAMASSARGIA IL 12/02/1966, IVI RESIDENTE NELLA VIA S.ANTIOCO №2, CODICE AZIENDA-IT094CA044-TITOLARE DI AZIENDA IN LOC.TALLAROGA. titolari di aziende sita nel Comune di Villamassargia.

Viŝto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n.1265;

Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.320 e successive modificazioni;

Visto la legge 23 gennaio 1968, n.34;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.231;

Vista la legge 2 giugno 1988, n.218;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1989, n.298;

Vista la legge regionale 8 luglio 1985, n.15;

Vista la legge 8 giugno 1990, n.142;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n.508;

Vista la legge 9 marzo 1989, n.86;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146;

Visto il decreto n.502/92 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;

Vista l'ordinanza ministeriale del 10 aprile 1970 recante norme per la profilassi della febbre catarrale degli ovini (blue tongue);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n.362 recante norme per l'attuazione della direttiva 92/119/CEE relativa a " misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali";

Vista la nota del Ministero della Sanità emanata con nota N.600.6/24461/82N/4457 del 28 agosto 2000 con la quale si dispone il divieto della movimentazione dei ruminanti domestici e selvatici al di fuori del territorio della regione Sardegna.

Tenuto conto che l'applicazione dello stamping-out potrebbe provocare lo spostamento degli insetti vettori verso altri allevamenti al momento non colpiti e che lo stesso pone problemi per lo smaltimento delle carcasse.

Considerato che in attesa dell'adozione di ulteriori misure sanitarie occorre adottare urgenti azioni adeguate ad impedire la diffusione del contagio.

CONSIDERATO che in attesa dell'adozione di ulteriori misure sanitarie occorre adottare urgenti azioni adeguate ad impedire la diffusione del contagio.

DICHIARA

ZONA INFETTA da febbre catarrale degli ovini e caprini (BLUE TONGUE) il territorio del Comune di Villamassargia sito in località TALAROGA, SU SPAINADROXU, ASTIA.

ORDINA

L'immediato abbattimento in loco degli ovini e dei caprini con sintomatologia clinica riconducibile alla febbre catarrale degli ovini (blue tongue) nell'azienda appartenente all'allevamento del proprietario descritto in premessa .

Le carcasse degli animali abbattuti o morti devono essere distrutte per incenerimento o, qualora possibile, per sotterramento in loco: tali operazioni devono essere effettuate in modo di ridurre al minimo il rischio di diffusione dell'agente patogeno.

Il sotterramento di carcasse o materiale e rifiuti di qualsiasi natura deve essere fatto in terreni adeguati ad evitare contaminazioni delle falde freatiche o danni all'ambiente e ad una profondità sufficiente ai carnivori di non accendervi.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che notificata ai Signori : SABA ANTONIO RESIDENTE A VILLAMASSARGIA VIA S.ANTIOCO N°2; MELIS SANDRO RESIDENTE A VILLAMASSARGIA VIA SICILIA S.N.; TOLA FRANCESCA RESIDENTE A VILLAMASSARGIA XXV APRILE; SECCI LUIGI RESIDENTE A VILLAMASSARGIA VIA S.ANTIOCO N°27; SECCI LILIANA RESIDENTE A VILLAMASSARGIA VIA S.ANTIOCO N°27; È immediatamente in vigore.

Le infrazioni alla presente ordinanza, salvo maggiori pene previste dal Codice penale, verranno punite con le sanzioni amministrative pecuniarie da lire 1.000.000 a lire 5.000.000. Chiunque contravvenga all'obbligo di abbattimento degli animali è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a lire 300.000 per ogni capo non abbattuto. Inoltre, i contravventori alle disposizioni del Regolamento di polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 2.500.000.

DEMANDA

Al responsabile dell'ufficio tecnico, per il tramite del personale all'uopo incaricato, il compito di effettuare un corretto smaltimento delle carcasse degli animali abbattuti mediante incenerimento o infossamento come da D. lgs. N°502/92. La presente ordinanza dovra' essere notificata e trasmessa ai seguenti uffici e destinatari:

ALBO PRETORIO SEDE

AL SIG. PREFETTO DI CAGLIARI

ALL'ASSESSORATO REGIONALE IGIENE E SANITA' SERVIZIO SANITARIO DI CAGLIARI

AL SIG.PRETORE DI IGLESIAS

AI SIGG.SINDACI DEI COMUNI DELL'AZIENDA U.S.L.Nº7

AI RESPONSABILI DEL SERVIZIO VETERINARIO DELL'AZIENDA U.S.L.N°7-IGLESIAS

AL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA U.S.L.N°7-CARBONIA


AL COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI VILLAMASSARGIA

AI COMANDI STAZIONE CORPO FORESTALE DEI COMUNI DELL'AZIENDA U.S.L.N°7

AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO SEDE

AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE SEDE

VILLAMASSARGIA 22/09/2000



COMUNE DI VILLAMASSARGIA PROVINCIA DI CAGLIARI

PROTOCOLLO Nº 357 DEL 40-01-2001

IL SINDACO

VISTO il T.U. delle LL.SS. approvato con R.D. 27 Luglio 1934

VISTA la legge 23 Dicembre 1978 n°833;

VISTA la legge 23 Gennaio 1968 n°34;

VISTA la legge 02 Giugno 1988 n°218;

VISTO il decreto del Ministero della Sanità 20 Luglio 1989 n°298;

VISTO il Decreto del Ministero della Sanità 19 Agosto 1996 n°587;

VISTA la nota ARIS prot. n°27791 del 30 Agosto 1996 2000;

VISTA la propria ORDINANZA SINDACALE N° 26/00 DEL 022/09/2000

Con la quale veniva disposto l'abbattimento e la distruzione degli ovini e dei caprini colpiti da febbre catarrale degli ovini;

VISTA la relazione di stima analitica del servizio veterinario dell'azienda U.S.L.N°7 di Carbonia sui capi ovini caprini abbattuti e distrutti in applicazione dell'ordinanza Sindacale di cui sopra, di proprietà del SIGNOR:

SABA ANTONIO

Nato a VILLAMASSARGIA

il 30/10/1950 residente in VILLAMASSARGIA

Via/localita' VIA S.ANTIOCO

n°2 C.F. SBANTN50R30L968G

VISTO il listino della media dei prezzi per ciascuna specie e categoria rilevati dalla ISMEA nella settimana o periodo dal_28/08/2000_al_08/10/2000 -, che fa parte integrante del presente atto;

DETERMINA

IN LIRE 8.626.800 (OTTOMILIONISEICENTOVENTISEIMILAOTTOCENTOLIRE)

L'AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE INDENNITA' DA CORRISPONDERE AL SIG. SABA ANTONIO

Nato a VILLAMASSARGIA

il 30/10/1950 residente in VILLAMASSARGIA

Via/localita' VIA S.ANTIOCO

n°2 C.F. SBANTN50R30L968G

villamassargia li'___10 GEN. 2001

IL SINDAÇO
Walter Secci)